

Gas, esposto imprese a Mise e Autorità contro gara di Udine: viola normativa

ANIGAS, ASSOGAS e UTILITALIA: procedura non conforme al disciplinare, impedire prosecuzione a queste condizioni.

Troppo peso a offerta economica, inammissibili scostamenti sui punteggi

La gara per il servizio di distribuzione gas nell'ambito di Udine 2, pubblicata a inizio novembre ([v. Staffetta 13/11](#)), “non risulta predisposta secondo i principi previsti dalla norme vigenti” e la sua pubblicazione “può portare a distorsioni di mercato”.

Lo scrivono le associazioni di imprese distributrici ANIGAS, ASSOGAS, UTILITALIA in una lettera di segnalazione inviata ieri al D.G. per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del ministero dello Sviluppo economico, Gilberto Dialuce, e al presidente dell'Autorità per l'energia, Guido Bortoni, chiedendo un “intervento urgente” che impedisca la prosecuzione della gara alle attuali condizioni.

Le imprese evidenziano in primo luogo che, come più volte rilevato dalla Staffetta ([v. Staffetta 16/11](#)), il bando non risulta essere stato notificato all'Autorità per le verifiche di legge precedenti la pubblicazione né risulta verificato dal regolatore lo scostamento tra VIR e RAB.

In secondo luogo, le imprese denunciano che i punteggi assegnati per i diversi criteri di gara presentano forti scostamenti con gli schemi predisposti dal Mise, assegnando ad esempio 17 punti alla sicurezza contro i 27 previsti dal disciplinare-tipo, 38 al piano di investimenti contro 45, privilegiando invece l'offerta economica a cui viene assegnato un massimo di 45 punti contro i 28 massimi fissati dalla legge.

La lettera fa riferimento a altre difformità tra cui l'assenza di punti per gli investimenti in sostituzione della rete e il riferimento alla progettazione esecutiva anziché alla definitiva.

“Alla luce di quanto fin qui esposto – scrivono le imprese - si chiede l'intervento urgente per evitare che la prosecuzione dell'iter avviata da questo bando di gara possa aprire la strada a possibili altri bandi con importanti scostamenti rispetto al decreto e al bando e disciplinare tipo, vanificando di fatto lo sforzo normativo e regolatorio degli ultimi anni”.

Le imprese nel contempo non escludono che nelle gare possano verificarsi scostamenti ma auspicano “che i possibili scostamenti rispetto agli atti di gara tipo abbiano natura eccezionale e non siano comunque riconducibili al peso dei punteggi, che invece devono costituire una base comune”.